

Peer-to-Peer lending “estero” con tassazione ordinaria e obblighi di monitoraggio

📅 11/06/2020 📌 TAX

Alessandro Foti

I proventi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, e derivanti da operazioni di peer-to-peer lending veicolate tramite piattaforma gestita da soggetto non residente che non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo né di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, non rientrano tra i redditi di capitale soggetti a ritenuta d'imposta del 26% ma vanno riportati in dichiarazione e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo Irpef del percettore, inoltre le somme detenute su piattaforme “estere” rilevano ai fini del monitoraggio fiscale e dell'Ivafe.

Questa in sintesi la conclusione ricavabile ad un primo esame delle coeve risposte alle istanze di interpello nn. 168 e 169 del 9 giugno 2020 dell'agenzia delle entrate. Una posizione,

quella dell'agenzia, che sebbene formalmente corretta, in concreto depotenzia l'interesse, specie di penitenziali piccoli e medi investitori, all'utilizzo di forme disintermedie alternative dei prestiti tra cui spicca proprio il peer-to-peer lending (noto anche come social lending o lending crowdfunding).

Il tema di fondo che accomuna le due risposte è quello della imposizione diretta sui redditi da strumenti di *lending* che come noto il legislatore ha disciplinato con una regolamentazione *ad hoc*. Difatti, con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta nel nostro ordinamento tributario la lettera d-bis) nel corpo dell'art. 44, co. 1 del Tuir in base alla quale sono stati ricompresi tra i “redditi di capitale” i proventi derivanti da prestiti erogati da soggetti finanziatori non professionali (persone fisiche) tramite piattaforme peer to peer lending gestite

da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento di cui al testo unico bancario (rispettivamente gli artt. 106 e 114, D.Lgs. 385/1993). Inoltre, per ragioni di ordine sistematico, la categoria dei gestori delle piattaforme è stata inquadrata tra i sostituti d'imposta tenuti ad operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche (ex art. 26, co.1 DPR 600/1973). È interessante osservare come il ruolo delle piattaforme – soprattutto *lending-based* – ha man mano assunto il carattere tipico dell'intermediazione, ridimensionando progressivamente il carattere puramente *peer-to-peer* che invece caratterizzava il funzionamento delle prime piattaforme operanti.

Per converso, gli investimenti ascrivibili alla modalità *equity* soggiacciono sostanzialmente al regime fiscale ordinario previsto dal Tuir in materia di partecipazione al capitale societario di tal che ove applicabile l'investitore potrà beneficiare dei regimi di favore accordati dal legislatore (e.g., deduzioni/detractions per investimenti in [start-up](#) e [PMI innovative](#), Credito d'imposta R&D, Iper/Super ammortamento).

Tornando alle fattispecie oggetto degli interpellanti, va detto che la prima ha riguardato una società che intenderebbe gestire una piattaforma on-line di peer to peer lending, aperta a investitori italiani e esteri (ma non USA), operando quale agente di pagamento di un Istituto di pagamento francese, autorizzato dall'autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione francese (ACPR) con numero di registrazione REGAFI (Registre des agents financiers). Atteso lo status anzidetto, la società di gestione della piattaforma riteneva di poter agire in qualità di sostituto d'imposta, e applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (ex art. 44, co. 1, d-bis, del Tuir), sui redditi ritraibili dagli investimenti tramite la piattaforma ove percepiti da soggetti residenti in Italia ovvero, nel caso di percettori non residenti, condizionandone l'applicabilità alla sussistenza di un trattato contro le doppie imposizioni con il paese di residenza del percettore. L'agenzia ha respinto però

l'interpretazione proposta dalla società nel presupposto che il regime da questa invocato non può operare difettando di una delle condizioni normativamente prescritte (i.e. il lender deve essere una persona fisica, e il gestore della piattaforma autorizzato dalla Banca d'Italia); posto che la società non rientra nel novero degli intermediari finanziari iscritti all'albo né in quella di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dal testo unico bancario (artt. 106 e 114). La carenza di uno dei detti requisiti escluderebbe in nuce l'accesso al regime impositivo di cui all'art. 44 del Tuir, indipendentemente dalla residenza del percettore e dall'esistenza di un trattato contro le doppie imposizioni.

Il quadro così delineato viene confermato e completato con la seconda delle risoluzioni qui annotate che ha interessato invece una persona fisica residente, non esercente attività d'impresa, in qualità di investitore su una piattaforma peer to peer lending gestita da una società europea la quale non ha agito come sostituto d'imposta né quindi assoggettato a ritenuta i proventi percepiti dall'investitore. Il contribuente ritiene di poter detti proventi possano qualificarsi alla stregua di altri redditi di capitale di fonte estera da indicare in dichiarazione e assoggettare a ritenuta del 26% pertanto escludendoli dalla formazione del suo reddito complessivo. Inoltre, riteneva che le somme (€2.100) detenute presso la piattaforma rilevassero anche ai fini del monitoraggio fiscale e dell'Ivafe. Anche in tal caso, l'agenzia non ha accolto l'interpretazione proposta dal contribuente in ragione dell'assenza, in capo al gestore della piattaforma, del requisito autorizzatorio imposto dal legislatore ai fini dell'operatività del regime del citato art. 44 del Tuir, precisando che i proventi in questione sono assimilabili a quelli derivanti da contratti di mutuo (ex art.1813 cc) sicchè soggiacciono al trattamento fiscale previsto per i redditi di capitale sottoforma di interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti. Da qui l'agenzia ne fa conseguire l'obbligo, per il percettore residente, farli concorrere alla formazione del reddito complessivo da

assoggettare a Irpef. Infine, viene confermato per tali proventi l'obbligo di monitoraggio fiscale (RW) e, attesa la loro caratterizzazione quali prodotti finanziari, l'imposizione ai fini Ivafe con l'aliquota del 2 per mille da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione.

L'attualità e la rilevanza della tematica si apprezzano se solo si consideri che essa si innesta nell'ampio mercato dei modelli di finanziamento alternativi a quelli ordinari (istituti di credito, banche) e parzialmente disintermediati. Un mercato, quello italiano, che non riesce a trovare uno slancio analogo a quello

americano - dove l'ammontare dei finanziamenti erogati fa registrare cifre a nove zeri – probabilmente perché non adeguatamente valorizzato a livello politico. Un intervento del governo sarebbe dunque auspicabile. In questo contesto, la soluzione propugnata dall'agenzia porta con sé alcune conseguenze negative, anche in termini di adempimenti e di tassazione (ad aliquota progressiva Irpef in luogo della ritenuta d'imposta del 26%), soprattutto per gli investitori medio-piccoli i quali, come noto, rappresentano la quasi totalità della platea dei lenders delle piattaforme in parola.




Alessandro Foti

ASSOCIATE

 a.foti@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com